

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3922

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEDRAZZI CIPOLLA, MACIS, FRACCHIA, BIANCHI BERETTA, VIOLANTE, CODRIGNANI, BADESI POLVERINI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOSELLI, BOTTARI, CALVANESE, CAPECCHI PALINI, COMINATO, DE GREGORIO, FILIPPINI, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, MAINARDI FAVA, MIGLIASSO, MONTANARI FORNARI, OCCHETTO, TRABACCHI, UMIDI SALA

Presentata il 16 luglio 1986

Norme in materia di reati contro i minorenni e contro l'assistenza familiare

ONOREVOLI COLLEGHI' — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di rendere più adeguate alla realtà del Paese le norme penali riguardanti i delitti contro i minorenni e contro l'assistenza familiare

È, infatti, un dato largamente acquisito che il codice Rocco non risponde all'affermazione di una moderna norma penale per tutti quei reati che interessano e coinvolgono la famiglia, la vita dei singoli componenti, i doveri ed i diritti che ne regolano la vita comunitaria

In oltre cinquanta anni di vita dell'attuale codice penale, profondi cambia-

menti istituzionali, legislativi, culturali, sociali e politici hanno contribuito a definire una diversa società e, ad un tempo, una nuova famiglia, più precisi ed ampi riconoscimenti di libertà e diritti individuali, parità giuridica tra uomo e donna

Le pur importanti modifiche introdotte nel codice penale in questi anni, non hanno interessato il titolo XI del codice penale « Dei delitti contro la famiglia »

Siamo convinti che questo titolo richieda un ampio studio e profonde modifiche che lo rendano più rispondente alla famiglia di oggi, numerosi sono gli arti-

coli dichiarati incostituzionali dalla Corte; vivono norme penali in oggettivo contrasto con gli indirizzi affermati con la legislazione del divorzio, del diritto di famiglia, dell'adozione.

Si tratta di ridefinire i reati e le sanzioni penali per i « delitti contro la famiglia » nella società italiana del 2000, sapendo rapportare in modo nuovo la qualità e l'efficacia della sanzione penale ai valori ed ai presupposti su cui si fonda la famiglia: quali beni inalienabili occorre proteggere e difendere. Valori, oggi, così profondamente diversi, rispetto a quelli in cui si voleva fondata la famiglia quando si varò il codice Rocco.

Riteniamo indispensabile partire da questa premessa perché siamo consapevoli di una parzialità della proposta di legge rispetto ai molti problemi che restano aperti. Proposta di legge che, tuttavia, vuole essere un contributo a ridefinire norme che si ritengono più urgenti, più mature nell'acquisizione comune, nell'auspicio che possa rappresentare l'avvio di una modifica più ampia e più puntuale di tutte le norme penali che interessano i delitti contro la famiglia e i minorenni.

Le linee su cui si muove la presente proposta di legge sono:

a) maggior tutela dei minorenni, attraverso:

1) l'introduzione di una aggravante specifica nel codice penale per i reati commessi nei loro confronti;

2) la revisione delle pene per i delitti di loro abbandono o illecito affidamento;

3) la abrogazione di quelle norme penali che ne limitano l'autonomia nella famiglia così come di quelle che sanciscono di fatto l'uso di mezzi di correzione;

b) limitare la condotta costitutiva del reato di mancata assistenza familiare agli obblighi di natura patrimoniale, prevedendo anche una più articolata sanzione penale.

Nel complesso si ristruttura tutto il capo IV del titolo XI del codice penale, si modificano le norme penali della legge n. 184 del 1983 sull'adozione e gli articoli 61, 388 e 649 del codice penale per una più corretta sistematica dei delitti presi in esame.

L'articolo 1 della proposta in esame aggiunge all'articolo 61 del codice penale una aggravante specifica per i reati commessi contro i minorenni. Si vuole rispondere alla necessità di intervenire, anche penalmente, contro la crescente criminalità e violenza sui minorenni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 388 del codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), inserendo una attenuante specifica quando la mancata esecuzione riguarda la sentenza di affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio ed il fatto è commesso dal genitore del minorenne.

L'articolo 3 della proposta modifica sostanzialmente l'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare). L'attuale formulazione dell'articolo 570 del codice penale sanziona penalmente anche quei comportamenti che ineriscono piuttosto alla norma civile, al costume, a convinzioni etiche, agli orientamenti culturali dei cittadini.

La scelta che qui si indica è di definire condotta costitutiva del reato la violazione degli obblighi di assistenza patrimoniale alla famiglia e di estendere questi obblighi a quanto l'autorità giudiziaria dispone con sentenza di separazione o divorzio. Si mantiene la procedibilità a querela salvo i casi riguardanti i minorenni, si fissa l'alternatività della sanzione penale tra l'arresto e la multa e si prevede il non doversi procedere quando il giudice accerti, entro la sentenza di primo grado, l'adempimento degli obblighi imposti dalla sentenza dell'autorità giudiziaria.

Con l'articolo 4 si modifica l'articolo 572 del codice penale, estendendo la previsione del reato ai casi in cui i maltrattamenti siano compiuti su persone comunque conviventi o sugli ascendenti o discendenti non conviventi.

L'articolo 5 della proposta ridefinisce l'articolo 574 del codice penale inserendo nuovi soggetti quali persone offese dal reato adeguando così, la norma alla nuova legislazione sull'adozione e del diritto di famiglia.

L'articolo 6 della proposta abroga gli articoli 571 e 573 del codice penale. Punire l'abuso dei mezzi di correzione, articolo 571, come oggi avviene, significa legittimare l'uso di mezzi di correzione, in aperto contrasto con leggi vigenti e con la necessità di affermare nella vita di tutti il valore di un rapporto educativo e formativo fondato sullo sviluppo del senso critico, sulla sollecitazione e ricerca di interessi, predisposizioni e inclinazioni fondamentali nello sviluppo della personalità. L'abrogazione di questa anacronistica norma permetterebbe, anche, di evidenziare più chiaramente quanti e quali siano i reali maltrattamenti che richiedono il ricorso alla sanzione penale. Con l'abrogazione dell'articolo 573 del codice penale si cancella il reato di sottrazione consensuale di minorenni che abbia compiuto i 14 anni. L'opportunità di questa scelta legislativa si impone dopo che le nuove leggi sulla famiglia hanno riconosciuto che l'adempimento dei doveri posti in capo ai genitori nei confronti dei figli vanno esplicitati con lo sviluppo di rapporti all'interno della famiglia, e al di fuori di questa, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni espresse anche dai minorenni. Si individua quindi nell'attuale norma penale una drastica risposta ad un rapporto tra minorenni e genitori non positivo che forse non contribuisce a superare le difficoltà esistenti.

L'articolo 7 modifica il 3° comma dell'articolo 649 del codice penale prendendo atto delle difficoltà della giurisprudenza di addivenire a decisioni in materia dei

delitti oggi previsti nel 2° comma punto 2 dell'articolo 570 del codice penale « malversa o dilapida i beni del figlio minore eccetera » e il reato di appropriazione indebita non punibile ai sensi dell'articolo 649 codice penale. La modifica vuole superare queste difficoltà e limitare le possibili impunità dei reati.

Gli articoli 8, 9 e 10 della proposta di legge modificano, aumentandole, le pene previste dagli articoli 71 e 72 della legge n. 184 del 1983 per i reati di illecito affidamento di minorenni compiuti dai genitori, da terzi mediatori, e da coloro che accolgono minorenni in illecito affidamento con carattere di definitività.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge propone la revisione e la ridefinizione di norme che oggi risultano inadeguate o troppo arretrate rispetto alla vita della famiglia e alla necessità di una più rigorosa azione penale, che senza mortificare le personalità dei minorenni, ne adegui la tutela ai nuovi livelli di criminalità e reati consumati.

Crediamo che le nostre proposte possano essere un utile base di lavoro per avviare le indispensabili modifiche legislative.

La complessità dei molti quesiti che oggi la società pone, in una realtà in trasformazione che sta ridefinendo, non senza contraddizione, quale è la realtà della famiglia oggi: quali compiti, quali doveri, quali responsabilità, non può scoraggiarci nel lavoro di revisione delle norme penali esistenti.

La revisione delle norme penali è parte integrante di tutti quegli interventi istituzionali, sociali, culturali, legislativi, ed economici che costituiscono l'affermazione di valori nuovi e più alti su cui fondare il futuro di ognuno e di tutti nella società del 2000.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il numero 11 dell'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

« 11-bis. l'aver commesso il fatto in danno o nei confronti di minori dei quattordici anni ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 388 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerne l'affidamento di minorenni o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito; nella prima ipotesi la pena è diminuita se il fatto è commesso dal genitore del minorenne ».

ART. 3.

1. L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 570. — (*Violazione degli obblighi familiari di assistenza economica*). — 1. Chiunque fa mancare l'assistenza economica ai discendenti minorenni o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a tre milioni.

2. La stessa pena si applica a chi non adempie all'obbligo di somministrare l'assegno stabilito dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 155 del codice civile, dell'articolo 433 del codice civile, degli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

4. Si procede d'ufficio quando il reato è commesso nei confronti di discendenti minorenni.

5. Nei casi previsti dal comma 2 il giudice dichiara di non doversi procedere quando accerta, prima della pronuncia della sentenza di primo grado, l'adempimento degli obblighi imposti ».

ART. 4.

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 572. — (*Maltrattamenti verso i congiunti o i minorenni*). — 1. Chiunque maltratta una persona della famiglia ovvero una persona convivente, o un ascendente, o un discendente, ovvero un minore dei quattordici anni, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni ».

ART. 5.

L'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 574. — (*Sottrazione di minorenni o di persone incapaci*). — 1. Chiunque sottrae un minore dei quattordici anni, o altra persona incapace, a chi esercita anche temporaneamente la potestà parentale, o ne ha l'affidamento a norma degli articoli 4 e 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, al tutore, o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito a querela dell'esercente la potestà dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni ».

ART. 6.

1. Gli articoli 571 e 573 del codice penale sono abrogati.

ART. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 649 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti commessi dai genitori nell'amministrazione dei beni dei discendenti minorenni ed ai delitti previsti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alla persona ».

ART. 8.

1. L'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 71. — 1. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minorenne, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire una somma di denaro o altra utilità la pena è la reclusione da tre a dieci anni.

3. Se il fatto è commesso dal genitore, dal tutore ovvero da altra persona cui il minorenne è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.

4. Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minorenne è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria, o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9) e 11) del codice penale, la pena è raddoppiata.

6. La pena stabilita dal comma 1 del presente articolo si applica anche a coloro che, conseguendo o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minorenni in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare ».

ART. 9.

1. L'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — 1. Chiunque, per procurarsi denaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minorenni perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena stabilita nel comma 1 si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minorenni in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 72 delle legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 72-bis. — Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di minorenni di cui agli articoli 71 e 72 è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».